



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Umberto I, 39 - 03030 PESCOSOLIDO (FR) - Tel. 0776 886020 - Fax 0776 1801023 - C. F. 00199660606

Sito Web www.comune.pescosolido.fr.it

E-mail: comune@comune.pescosolido.fr.it

Pec: comunepescosolido@arcmediapec.it

Prot. N. 2458 del 17-09-2018

Determinazione Paesaggistica n. 07/2019

Autorizzazione paesaggistica art. 146 D. Lgs. 22.01.2004
(DPR n. 31 del 13.02.2017 Procedura semplificata)

Intervento: Costruzione di una recinzione del terreno - Pescosolido – loc. Santa Maria –
fg.17 mapp.li 682, 783, 1066, 1313, 1064, 1063

Ditta: CANCELLI MARISA
Via Ambrogio Traversari, 72
Roma

VISTA la Legge 59/95 “subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio e gli interventi specificati nell’art. 1, come modificato dalla L.R. n. 8/2012;

Richiamato il DPR 31 del 13 Febbraio 2017 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 68 del 22.03.2017 che regola gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata;

VISTA la determinazione regionale n. B6832 del 28.12.2009, confermata dalla determinazione n. A9739 del 13.10.2011 e successive, di “individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica – artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”, nella quale risulta inserito il Comune di Pescosolido tra quelli in possesso dei requisiti indispensabili per l’esercizio della subdelega;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all’art. 134;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 1999, n. 4483 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito territoriale n. 12

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 25.07.2007, n. 556 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2008, n. 1025 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con deliberazione di Consiglio regionale del 31.07.07, n. 41;

VISTA la L.R. 8/2012;



VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 146, del D.Lgs. 42/04 dalla **Sig.ra Cancelli Marisa**, acquisita al protocollo comunale in data 29.06.2019 prot. n. 1974 ed integrata in data 10.07.2019 prot. n. 2088 intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'“**Intervento di costruzione di una recinzione del terreno**” sito in **Pescosolido in loc. Santa Maria - fg.17 mapp.li 682, 783, 1066, 1313, 1064, 1063**” in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 22/05/1985;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs.42/4 e dell'art. 11 delle norme del PTPR;

CONSIDERATO che il Comune di Pescosolido, ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. Lgs.42/04, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha trasmesso la documentazione presentata alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in data 15.07.2019 prot. N.2146 dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

CHE l'intervento proposto è inquadrabile nella fattispecie del punto B21 del DPR 31/2017;

CHE nella predetta verifica di conformità dell'intervento proposto, si formulavano le seguenti prescrizioni:

- *Favorire l'utilizzo di rete a maglia con filo plastificato;*
- *Utilizzo di pali in legno infissi nel terreno; qualora si renda necessario l'uso di plinti in cls non armato, gli stessi dovranno interrarsi almeno 20 cm sotto la quota di campagna;*

VISTO il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici prot. N.10939-A del 01.08.2019 con esito **POSITIVO** riportante le seguenti prescrizioni/note:

- -----

RILEVATO che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione sono risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, congrui con i criteri di gestione dell'area coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art. 17 e 25 (Tp2 e Rp) del Testo Coordinato delle NTA del PTP ambito n. 12 e non in contrasto con l'art. 25 delle NTA del PTPR adottato. .

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42, di autorizzare l'esecuzione delle opere relative all'“**Intervento di costruzione di una recinzione del terreno**” sito in **Pescosolido in loc. Santa Maria - fg.17 mapp.li 682, 783, 1066, 1313, 1064, 1063**” – DITTA: **SIG.RA CANCELLI MARISA**.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico -edilizio;

1. Il settore Urbanistico, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, deve accertare la conformità urbanistico - edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura. Il settore urbanistico deve inoltre verificare nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto;
2. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs. 42/04;
3. La presente determinazione è pubblicata ai sensi dell'art. 146, comma 13 del D. Lgs. 42/04, e della L.R. 13/82; di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
4. Sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione degli estremi della presente determinazione;
5. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile del Servizio
Ing. Luigi Colacicco





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

Al comune di Pescosolido
Via Umberto I, 39- 03030 Pescosolido (FR)
utc@comune.pescosolido.fr.it
Alla sig.ra Cancelli Marisa
Via Ambrogio Traversari, 72
Roma

Prot.
Class.
Prot.10939-A del 01.08.2019
Risposta a nota del 15.07.2019

OGGETTO: Comune di Pescosolido (FR);

- Località: Santa Maria, fg. 17 mapp.li 682, 783, 1066, 1313, 1064, 1063;
- Lavori: "costruzione di una recinzione del terreno";
- Richiedente: Cancelli Marisa

Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

PROCEDURA ORDINARIA

11 SET. 2019 -

24.15 - del 8.8.2019
VIA P.E.C.

E p.c. Alla Regione Lazio
Dir. Reg.le Territorio, Urbanistica,
Mobilità e Rifiuti Area
Autorizzazioni Paesaggistiche V A S
Via del Giorgione, 129
00147 ROMA
territorio@regione.lazio.legalmail.it

Con riferimento all'oggetto in atti al prot. 10939 del 01.08.2019, questa Soprintendenza, esaminata tutta la documentazione giunta a corredo ha rilevato che:

il fabbricato ricade nei seguenti ambiti sottoposti a tutela:

- "zona CE" del PTP 12 (*perimetrazione delle zone edificate esistenti*), artt 17 e 25;
- nel PTPR art. 25 "*Paesaggio agrario di valore*" di cui all'art 25 delle NTA e art 43 "*insediamenti urbani storici e territori contermini*"

Considerato che, l'intervento consiste nella realizzazione di una recinzione di tutto il perimetro esterno mediante pali in legno e rete metallica e nel ripristino della preesistente recinzione lungo la strada comunale in paletti di ferro e rete metallica, questa Soprintendenza, non essendosi rilevati elementi avversi la compatibilità dei lavori di cui si tratta esprime **parere favorevole**.

Il presente parere è di esclusiva competenza paesaggistica, fatti salvi i diritti di terzi. In nessun caso la presente autorizzazione paesaggistica costituirà titolo di legittimazione di opere abusive preesistenti, sarà cura dell'amministrazione comunale accertare la conformità urbanistico edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistico edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura e verificare nel caso la presenza di gravami di uso civico o diritti collettivi sull'area interessata dall' intervento. Tale parere non sostituisce autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi di competenza di altre amministrazioni interessate.

Si restituiscono in allegato alla presente, a meno di una copia che viene trattenuta agli atti dell'Ufficio, gli elaborati pertinenti la pratica sopra richiamata debitamente vistati.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Esther Angeletti Latini

La Soprintendente
Dott.ssa Paola Refice

